



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 22/11/2013**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 2014

Comune di LATERZA (TA). Piano di Lottizzazione della maglia C.01 del PRG. Delibera di CC n. 33 del 06.11.2012. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P Ditta: Russo B ed altri.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

Visto:

- La Delibera di Giunta Regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul BURP n.6 del 11.01.2001 di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio ed in particolare l'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P;
- La Delibera di Giunta Regionale 02 agosto 2013 n. 1435 pubblicata sul BURP n.108 del 06.08.2013 di adozione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ed in particolare l'art. 105 e 106 delle NTA del PPTR;
- La Delibera di Giunta Regionale 01 ottobre 2013 n. 1810 di approvazione della Circolare "Linee interpretative per la prima applicazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 02.08.2013";
- La LR 24.07.2012, n. 22 (pubblicata sul BURP n. 109 del 24.07.2012);
- La nota n. 6056 del 21.05.2006 acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica, al n. 4437 con cui il Comune di LATERZA ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 9 del 05.02.2006 con l'indicazione delle perimetrazioni rientranti nel novero dei Primi adempimenti comunali finalizzati all'attuazione del PUTT/P, di cui all'art. 5.05 delle NTA del PUTT/P.

(Documentazione agli atti)

Considerato che:

- Con parere 41/2008 assunto nella seduta del 02.10.2008 il Comitato Urbanistico Regionale, si è espresso negativamente sotto l'aspetto paesaggistico, in merito al Piano di lottizzazione della maglia C.01, come adottato con Delibera di CC n.14 del 02.04.2007, ed ha indicato gli adeguamenti tecnico-amministrativi necessari per il superamento dei rilievi e motivazioni a base del parere sfavorevole medesimo;
- Con nota protocollo 135 del 02.07.2009 il Comitato Urbanistico Regionale ha espresso nella seduta del 25.06.2009 parere negativo per la richiesta di riesame, del Piano di lottizzazione maglia C.01, adottato con Delibera di CC n.14 del 02.04.2007, presentata dal Comune di Laterza con nota protocollo n.5929 del 10.04.2009;

- La LR 24.07.2012, n. 22 (pubblicata sul BURP n. 109 del 24.07.2012), ha disposto la soppressione del Comitato Urbanistico Regionale, pertanto con nota protocollo n. 2039 del 31.01.2013, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 1105 del 06.02.2013, il Comune di Laterza ha trasmesso la richiesta di “parere paesaggistico” ai sensi dell’art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, per la realizzazione del Piano di lottizzazione della maglia C.01, come adottato con Delibera di CC n.33 del 06.02.2013.

- La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Tav 1 - Individuazione dell’area
- Tav 2 - Rilievo fotografico
- Tav 3 - Planimetria con profili altimetrici
- Tav 4 - Planimetria di progetto (quota -1,50) scala 1:500
- Tav 5 - Individuazione dei lotti scala 1:1000
- Tav 6 - Planimetria di Progetto (quota +7,50)
- Tav 7 - Planivolumetrico di progetto scala 1:1000
- Tav. 8 - Sezioni scala 1:500
- Tav. 9 - Standards urbanistici scala 1:500
- Tav 10 - Urbanizzazioni primarie scala 1:500
- Tav 11 - Individuazioni Tipologie Residenziali scala 1:200
- Tav 12 - Assegnazioni tipologie scala 1:1000
- Allegato - Individuazione area nei ZPS e SIC
- Allegato - Inquadramento dell’area nel PUTT/P
- Allegato - Relazione e norme tecniche con allegati;
- Allegato - Schema di Convenzione con allegati;
- Allegato - Piano finanziario con allegati;
- Allegato - Relazione di compatibilità paesaggistica;
- Allegato - Valutazione di Incidenza Ambientale;
- Allegato - Relazione Geologica preliminare;
- Copia della Delibera di CC n. 33 del 06.11.2012;
- Copia Rende noto;

- A seguito di istruttoria preliminare in riferimento alla soluzione progettuale del Piano di lottizzazione maglia C.01 come adottato con Delibera di CC n.33 del 06.02.2013, il Servizio Assetto del Territorio, al fine del proseguo dell’istruttoria per il rilascio del parere paesaggistico, con nota n. 5860 del 18.06.2013 ha rappresentato al Comune di Laterza delle criticità chiedendo quindi di voler integrare la documentazione trasmessa con nota n. 2039 del 31.01.2013.

- Con nota 13394 del 09.09.2013, acquisita dal Servizio Assetto del Territorio, con prot. n. 8291 del 23.09.2013, il Comune di Laterza ha trasmesso, il Piano di lottizzazione del lottizzazione maglia C.01 rimodulato a seguito del suddetta nota del Servizio Assetto del Territorio:

- La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Schema di Convenzione con allegati - luglio 2013
- Tav. 04 sostitutiva delle Tav 04-05-06 - Planimetria di progetto quotata individuazione lotti calcolo volumi e superfici - luglio 2013;
- Tav. 05 sostitutiva delle Tav 07 - Planovolumetrico di progetto - luglio 2013;
- Tav. 06 sostitutiva delle Tav 08 - Sezioni - luglio 2013;
- Tav. 07 sostitutiva delle Tav 09 - Standard urbanistici - luglio 2013;
- Tav. 08 sostitutiva delle Tav 09 - Urbanizzazioni Primarie - luglio 2013;
- Tav. 09 sostitutiva delle Tav 11 -12 - Individuazioni Tipologie Residenziali, assegnazioni Tipologie - luglio 2013;

- Perizia Tecnica Agronomica
- Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica
- Scheda anagrafica
- Rapporto Ambientale Preliminare - Quadro di riferimento Programmatico (All.I);
- Rapporto Ambientale Preliminare - Quadro di riferimento Ambientale (All.II);
- Rapporto Ambientale Preliminare - Quadro di riferimento Progettuale (All.III);
- Rapporto Ambientale Preliminare - Identificazione degli impatti potenziali misure di mitigazione e/o compensazione (All.IV);

(Descrizione intervento proposto)

Evidenziato che:

Il programma costruttivo prevede la sistemazione urbanistica mediante un Piano di Lottizzazione per la realizzazione di un insediamento residenziale nella maglia C01 come individuata dal vigente PRG del Comune di LATERZA e tipizzata quale Zona Territoriale Omogenea di tipo "C".

Il progetto di cui trattasi prevede in particolare la realizzazione di corpi di fabbrica destinati ad edilizia residenziale di cui il 40% della volumetria totale è destinata a edilizia residenziale pubblica (sovvenzionata/agevolata/convenzionata) organizzati in n.8 lotti come individuati nella TAV.04 "Individuazione dei Lotti". In riferimento alle tipologie residenziali, i cui schemi tipologici sono rappresentati nella TAV. 11 "Individuazione tipologie residenziali" il programma costruttivo prevede la realizzazione di edifici residenziali monofamiliare, bifamiliare e plurifamiliare. In particolare le tipologie edilizie individuate con la lettera "D" e ricadenti nei lotti n. 5, 7, 9 presentano tre livelli fuori terra, le tipologie indicate con le lettere A, B, e C presentano due livelli fuori terra, infine la tipologia indicata con la lettera F e ricadente nel lotto n. 6 presenta un livello fuori terra.

Il progetto ricade su aree individuate in catasto al Fg. n. 109 part. 4, 8, 9, 10, 110,154, 155, 156, 158, 159, 160, 174, 175, 181.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

- Superficie territoriale del comparto mq 21.222,00
- I.f.t. mc/mq 1
- Superficie interessata dalla viabilità di piano mq 4.452,94
- Superficie parcheggi pubblici di progetto mq 763,65
- Superficie verde pubblico mq 4.443,67
- Area standard del PdL mq 5.207,32
- Superficie parcheggi privati previsti (L.122/89) mq 2479,25
- Superficie fondiaria occupata dai lotti mq 5.987,27
- Superficie coperta mq 2.484,31
- Volume di progetto mc 21.222,72
- H max m 11,50
- H max di progetto m 10,00
- N. abitanti da insediare n. 212

(Tutele di cui al Dlgs 42/2004 - parte terza)

La documentazione presentata evidenzia che l'area d'intervento è interessata marginalmente dal vincolo paesaggistico ex L 1497/39 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site in comune di Laterza" decretato il 20.09.1973, ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo

n 42/2004 n.d.r) con le seguenti motivazioni: “La zona ha notevole interesse pubblico perché il complesso - Gravina di Laterza - letto del fiume lato, offre numerosi aspetti di notevole bellezza naturale, oltre ad interesse sia dal punto di vista geologico, sia dal punto di vista faunistico: vi si riscontra, infatti, la sopravvivenza di una fauna avicola e terrestre ormai rara nel bacino del mediterraneo. In questa zona, oltre ai suaccennati caratteri di bellezza naturale e di spiccato interesse geologico, c’è da aggiungere e considerare la mirabile opera di fusione tra i suddetti aspetti e l’azione creatrice dell’antica popolazione rivelatesi nel centro storico (resti delle mura del paese XIV secolo; palazzo marchese XIV - XVII secolo; artistica fontana cinquecentesca; duomo XV secolo; chiesa del purgatorio XVIII secolo; altre chiesette e chiese rupestri; aspetti di architettura spontanea anche con tradizioni arabe, con balaustre e balconi particolarmente elaborati; grotte-cantine, giardini pensili eccetera). Il complesso delle antiche case, e di resti di mura, arroccato sui ripidi bordi della gravina, nette in risalto l’andamento irregolare del grandioso fenomeno geologico sia orizzontalmente che verticalmente con una serie di terrazzamenti; conferisce al tutto un notevole valore estetico ed evidenzia infine la tradizione storico e costruttiva degli antichi abitanti. Numerosi punti di osservazione dell’intero paesaggio e da diverse direzioni si offrono naturalmente e spontaneamente al turista ed al cittadino. Vari belvedere esistono nell’ambito del paese antico, altri in campagna lungo i bordi della gravina. Il lungo ponte moderno, inoltre sulla medesima gravina, facilmente accessibile dal pubblico con i normali mezzi di comunicazione, offre una completa e suggestiva visione d’insieme”.

Si rappresenta che nell’area interessata marginalmente dal suddetto vincolo paesaggistico ex L 1497/39, non è prevista alcuna trasformazione edilizia.

(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, si evince che l’intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo B (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P). Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore rilevante “B” prevedono la “conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio”.

Per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Distinti, elementi strutturanti il territorio, dalla documentazione trasmessa, si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l’area d’intervento così come rappresentato negli Atlanti cartografici del PUTT/P e nelle tavole 3.1 e 5.1/b “Sistema geomorfologico-idrogeologico”, dei Primi Adempimenti comunali al PUTT/P risulta essere interessata da componenti del sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico, nel dettaglio dall’area annessa all’emergenza “Gravina di Laterza”.

- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l’area d’intervento così come rappresentato negli Atlanti cartografici del PUTT/P e nelle tavole 3.2 e 5.2/b “Sistema botanico - vegetazionale”, dei Primi Adempimenti comunali al PUTT/P, non risulta essere interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo. Tuttavia da accertamenti d’ufficio si rileva che l’area d’intervento risulta essere interessata dall’area annessa del “Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine” istituito con Decreto LR n. 18 del 20.12.2005 ai sensi della LR n. 19 del 24.07.1997 e sottoposta alla prescrizioni di base di cui all’art. 3.10 delle NTA del PUTT/P, nonché da “Beni diffusi nel paesaggio agrario” di cui art.3.14 delle NTA del PUTT/P, nello specifico da alberature piante isolate o a gruppi, sparse. In riferimento alle alberature nella Perizia Tecnica Agronomica, parte integrante della documentazione trasmessa dal Comune di Laterza con nota n. 13394 del 09.09.2013, sono stati censiti 29 soggetti arborei (prunus, leyland, pino domestico, cedro, tuia, juniperus, mandorlo, lentisco, aolibvastro, aleandro, viburno) per i quali si è accertato che non hanno il carattere di monumentalità ai sensi di cui all’art. 2 della LR 14/2007.

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa: l’area d’intervento così come rappresentato negli Atlanti cartografici del PUTT/P e nelle tavole 3.3 e 5.3/b “Sistema della

stratificazione storica dell'insediamento", dei Primi Adempimenti comunali al PUTT/P risulta interessata dall'area di annessa di una componente storico-culturale ed in particolare da un ATD "Bene architettonico extraurbano" localizzata a Sud-Est dell'area d'intervento e sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.16 delle NTA del PUTT/P. Nello specifico si tratta della "Chiesa del Convento Vecchio" sottoposta a vincolo architettonico ex lege 1089/39 con declaratoria del 25.03.1983. Da accertamenti d'ufficio in riferimento al suddetto decreto di vincolo architettonico la localizzazione del bene, posto a sud-est dell'area d'intervento, stante la differente localizzazione, confermata dall'adottato Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e nella documentazione allegata alla richiesta di parere paesaggistico, l'area annessa interessa il quadrante nord - orientale dell'area d'intervento. Tuttavia si rileva che il predetto bene seppur è erroneamente cartografato negli Atlanti cartografici del PUTT/P e nei Primi Adempimenti, dal confronto con la ricognizione effettuata dall'adottato Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e dalla documentazione trasmessa dal Comune di Laterza, la corretta individuazione della predetta componente continua ad interessare l'area d'intervento.

(Istruttoria rapporti con il PPTR)

Considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1435 del 02 Agosto 2013 (pubblicata sul BURP n. 108 del 06/08/2013) è stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), si rappresenta che, ai sensi dell'art. 105 delle NTA del PPTR "Misure di Salvaguardia", "a far data dalla adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143 comma 9, del Codice".

Dall'analisi delle Tavole tematiche dell'adottato PPTR si evince che:

Struttura Idro - geomorfologica:

- Beni paesaggistici: l'area d'intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura idro-geomorfologica;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area d'intervento è interessata dall'ulteriore contesto paesaggistico della struttura idro-geo-morfologica "Area soggette a vincolo Idrogeologico";

Struttura Ecosistemica e Ambientale:

- Beni paesaggistici: l'area d'intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura ecosistemica e ambientale;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area d'intervento è interessata dai seguenti ulteriori contesti paesaggistici della struttura ecosistemica e ambientale, in particolare da:
  - "Aree di rispetto dei boschi" sottoposti alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 63 e "Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali" sottoposti alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all' art. 72. Nel dettaglio per quest'ultimo ulteriore contesto paesaggistico si tratta dell'area di rispetto del "Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine" istituito con Decreto LR n. 18 del 20.12.2005 ai sensi della LR n. 19 del 24.07.1997.
  - "Siti di rilevanza naturalistica" sottoposti alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. e 73 delle NTA del PPTR. Con riferimento ai "Siti di rilevanza naturalistica" nello specifico si tratta della "SIC-ZPS "Area delle Gravine" IT 9130007.

Struttura Antropica e Storico - Culturale:

- Beni paesaggistici: l'area d'intervento è interessata da beni paesaggistici della predetta struttura, nel dettaglio da "Immobili e aree di notevole interesse pubblico" sottoposti alle prescrizioni di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR. Nel dettaglio l'area d'intervento con riferimento è interessata dal vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site in

comune di Laterza” decretato il 20.09.1973, ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r);

- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area d’intervento è interessata dai seguenti ulteriori contesti paesaggistici della struttura Antropica e Storico - Culturale in particolare da:
  - “Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative” sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all’art. 83 delle NTA del PPTR. Nel dettaglio trattasi dell’area di rispetto della “Chiesa del Convento Vecchio” sottoposta a vincolo architettonico ex lege 1089/39 con declaratoria del 25.03.1983;
  - “Cono visuale” denominato “Laterza La Gravina”, sottoposto alle misure di salvaguardia di cui a all’art. 88 delle NTA del PPTR e dalla “Strada a valenza paesaggistica” corrispondete con la SS580.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

L’ambito di riferimento in cui l’intervento andrà a collocarsi, risulta posizionato a Sud-Est del Comune di Laterza in una zona periurbana già in parte urbanizzata con infrastrutture a ridosso della Gravina di Laterza.

Il valore paesaggistico - ambientale del contesto in esame, rilevabile nelle componenti strutturanti il tipico paesaggio dell’arco ionico tarantino è caratterizzato dal rapporto esistente tra il sistema della gravine, valli carsiche che dal gradino murgiano assicurano il deflusso delle acque piovane verso la costa, e dai centri storici e da numerosi insediamenti sparsi e beni storico- architettonici che si attestano sul ciglio delle gravine generando un paesaggio unico e suggestivo, in perfetto equilibrio con il sistema naturale.

Le suddette componenti, assumono quindi una singolare rilevanza sia dal punto di vista ambientale in quanto elementi della rete ecologica, che contribuisce a generare un sistema di connessione con il territorio, sia dal punto di vista paesaggistico poiché elementi identitari della forma visibile del paesaggio di riferimento testimonianza del rapporto esistente tra i caratteri orografici e quelli insediativi dei luoghi. Attualmente seppur l’ambito in cui ricade l’area d’intervento, è stato interessato da una recente urbanizzazione è caratterizzato dalla particolare connotazione della struttura morfologica ed orografica del territorio con l’area annessa alla Gravina di Laterza e con le storiche componenti fisico-insediative con l’area annessa della “Chiesa del Convento Vecchio”.

In riferimento alle predette componenti il CUR nelle valutazioni espresse nel proprio parere negativo n. 41/2008 per il Piano di Lottizzazione adottato con Delibera di CC n. 14 del 02.04.2007 prescrive nei punti 1, 2 e 12 che:

- La soluzione progettuale posiziona le volumetrie nella fascia annessa all’emergenza “Gravina di Laterza” all’interno dell’area annessa, invece il progetto avrebbe dovuto prevedere l’individuazione di aree libere da edificazione;
- Per tale motivo devono essere riprogettate non solo le volumetrie, ma anche le aree a standards (...) con particolare riferimento a quelle a verde, individuando una fascia tale da fungere da filtro rispetto all’emergenza citata (con piantumazioni ed essenze autoctone);
- Dovrà essere indicato il rapporto della’area di intervento con il Piano Regionale delle Gravine di cui alla LR n.18/05

Inoltre con riferimento alla nota protocollo 135 del 02.07.2009 con cui il CUR ha espresso nella seduta del 25.06.2009 parere negativo per la richiesta di riesame, del Piano di lottizzazione maglia C.01, adottato con Delibera di CC n.14 del 02.04.2007, viene rilevato che: “Con riferimento inoltre alla prescrizioni del PUTT/P, a cui il PdL è assoggettato in quanto non si tratta di “territorio costruito” si è rilevato l’interessamento, con volumetrie di progetto, di aree viceversa tutelate e/o inedificabili, annesse alla “Gravina di Laterza”, nonché ad emergenze storico-culturali (chiesa del Convento Vecchio e Convento dei Capuccini). L’obbligo del rispetto delle predette prescrizioni e norme per i nuovi interventi edilizi non può ritenersi superato, ovviamente, dalla segnalata presenza di costruzioni preesistenti in prossimità della Gravina (a tal proposito, si rammenta che il PUTT/P è stato approvato con delibera GR

n. 1748 del 15.12.2000 e che il Parco regionale delle Gravine è stato istituito con Lr n. 18 del 10.12.2005).”

A seguito d’istruttoria preliminare, con riferimento alla proposta progettuale riadottata con Delibera di CC n. 33 del 06.11.2012, e trasmessa dal Comune di Laterza con nota n. 2039 del 31.01.2013, si è rilevato che la suddetta proposta progettuale superi solo parzialmente i rilievi di natura paesaggistica già evidenziati dal CUR, in relazione alla necessità di prevedere una fascia filtro rispetto all’emergenza “Gravina di Laterza” e di indicare il rapporto dell’area di intervento con il Piano Regionale delle Gravine di cui alla LR n.18/05.

Pertanto con nota n. 5860 del 18.06.2013 trasmessa al Comune di Laterza, il Servizio Assetto del Territorio, al fine di superare le suddette criticità, ha ritenuto di poter rilasciare l’eventuale parere paesaggistico a condizione che la soluzione progettuale venga riproposta in modo che:

1. alcun volume edilizio o intervento (viabilità e parcheggi) interessi l’ area indicata nella Tav 04 “Fascia di rispetto del margine superiore della gravina”;
2. nessun volume edilizio interessi le aree annesse del “Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine” e della “Chiesa del Convento Vecchio” sottoposta a vincolo architettonico ex lege 1089/39 con declaratoria del 25.03.1983;

A tal fine si è inoltre ritenuto di poter superare le prescrizioni del CUR (parere n.41/2008) di mantenere altezza max ml 7.50, e che per il solo lotto n. 5, qualora il manufatto edilizio esistente sia legittimamente costruito, è possibile provvederne il recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell’involucro esterno), anche con cambio di destinazione.

Pertanto al fine di adeguare il Piano di Lottizzazione in oggetto al suddetto parere istruttorio dello n. 5860 del 18.06.2013, il Comune di Laterza, ha trasmesso con nota n.13394 del 09.09.2013, la proposta progettuale rielaborata.

Tutto ciò premesso in relazione al parere paesaggistico previsto dall’art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, sulla scorta della documentazione trasmessa dal Comune di Laterza con nota n.13394 del 09.09.2013, la soluzione progettuale in riferimento al Piano di Lottizzazione in oggetto, risulta essere adeguata al parere istruttorio del Servizio Assetto del Territorio prot. n. 5860 del 18.06.2013.

Con riferimento alla norme di salvaguardia di cui all’art. 105 delle NTA dell’adottato PPTR si rappresenta, come si evince dalla documentazione trasmessa dal Comune di Laterza con nota n.13394 del 09.09.2013, che il programma costruttivo proposto pur interessando:

- un “cono visuale” non contrasta con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 88 in quanto non occlude le visuali verso la Gravina di Laterza;
- le aree di rispetto dei “parchi e delle riserve regionali” e delle “componenti culturali e insediative” non contrasta con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui agli artt. 72 e 82, in quanto prevede una fascia filtro di mitigazione paesaggistica destinata a verde pubblico, non interessata dalla realizzazione di nuove volumetrie;
- le aree di rispetto dei “boschi” non contrasta con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 63 in quanto non prevede alcuna trasformazione edilizia;
- i “Siti di rilevanza naturalistica”, non contrasta con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui agli art. 73, poiché le previsioni insediative interessano un’area da elevato grado di antropizzazione, e con una bassa valenza ecologica e paesaggistica.

(Prescrizioni e Indirizzi)

Pertanto in relazione al parere paesaggistico previsto dall’art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, per il progetto proposto e trasmesso dal Comune di Laterza con nota n.13394 del 09.09.2013, verificato ai sensi dell’ art 105 delle NTA del PPTR il non contrasto degli interventi con le disposizioni normative e con le misure di salvaguardia ed utilizzazione del PPTR, non si rilevano motivi ostativi al rilascio del predetto parere, a condizione che siano rispettate le prescrizioni ed indirizzi che seguono, il rispetto delle quali deve essere

verificato in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica.

Nelle successive fasi di progettazione si provveda a:

- eliminare l'aiuola spartitraffico circolare prevista a ridosso del lotto n. 7 e inserire nella parte più alta un'area a parcheggio al fine di ridimensionare l'area a parcheggio privato
- ubicata alla sinistra di detta viabilità e compattarla lungo la stessa;
- traslare le attrezzature sportive e ludiche (campi da tennis, gradinate, ecc.) previste nell'area a verde pubblico attrezzato, oltre l'area indicata nella Tav. 04 "Fascia di rispetto del margine superiore della Gravina", possibilmente in aderenza con il tracciato viario. Le aree così liberate dovranno essere destinate a verde con interventi di rinaturalizzazione e di inserimento paesaggistico attraverso l'insediamento di elementi della macchia mediterranea con distribuzione quanto più possibile naturale, preferibilmente a mosaico, con specie autoctone quali *Arbutus unedo*, *Pistacia lentiscus*, *Phillyrea latifolia*, ecc;
- sistemare gli spazi aperti pubblici e privati (aree di sosta, parcheggi, aree di pertinenza dei lotti), esclusivamente con:
  - materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;
  - specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. In riferimento alle aree destinate a parcheggio esse dovranno comunque essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;
  - sia previsto il generale mantenimento delle alberature autoctone e il loro relativo reimpianto nella stessa area d'intervento qualora queste ricadano in corrispondenza dei manufatti in progetto.
  - realizzare le nuove recinzioni (dei singoli lotti, e sui fronti stradali pubblici e privati dell'area) evitando l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, materiali plastici e ghiera in ferro battuto, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature;
  - realizzare per la pubblica illuminazione (su viabilità di piano, giardini, parcheggi, ecc), impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili anche in applicazione della L.R. n 15/2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico".

Indirizzi:

al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. n. 13/2008 si reputa necessario prevedere:

- sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duali e impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;
- sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la riduzione del fenomeno di "isola di calore", attraverso:
  - la realizzazione e organizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine rivolte ad Ovest) che diano ombra per ridurre l'esposizione alla radiazione solare delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, aggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc;
  - l'impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
  - la realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde.

nel caso di utilizzo di “Fonti Energetiche Rinnovabili” per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla Circolare Regionale n.2/2011 (DGR n. 416 del 10.03.2011).

In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:

- il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;
- la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
- l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attigue a quelle d'intervento;
- al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito

(Adempimenti finali)

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle NTA. del PUTT/P fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale ivi compresa la procedura VAS di cui D. Lgs n° 152 del 2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE alla Amministrazione Comunale di LATERZA, relativamente al Piano di Lottizzazione della maglia C01 dello strumento urbanistico generale di LATERZA, il parere paesaggistico con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni e indirizzi riportati al punto "Prescrizioni e Indirizzi " fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di eventuale autorizzazione prevista dalla pianificazione paesaggistica e ciò prima del rilascio del permesso a costruire, stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione.

DI TRASMETTERE a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento alla ditta interessata Russo B. e altri.

DI TRASMETTERE a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento completo degli elaborati grafici al Sig. Sindaco del Comune di LATERZA.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---